

MATERIE OBBLIGATORIE ex art. 5 D.lgs 28/2010 e PROCEDURE DEMANDATE DAL GIUDICE

SPESE DI AVVIO E PRIMO INCONTRO

	Avvio + I INCONTRO		
	Spese di Avvio	Spese di mediazione per il I incontro	Totale INDENNITA'
Fino a €1.000,00	32 € + IVA	48 € + IVA	80 € + IVA
Da €1.001,00 a €5.000,00	60 € + IVA	96 € + IVA	156 € + IVA
Da €5.001,00 a €10.000,00	60 € + IVA	96 € + IVA	156 € + IVA
Da €10.001,00 a €25.000,00	60 € + IVA	96 € + IVA	156 € + IVA
Da €25.001,00 a €50.000,00	60 € + IVA	96 € + IVA	156 € + IVA
Da €50.001,00 a €150.000,00	88 € + IVA	136 € + IVA	224 € + IVA
Da €150.001,00 a €250.000,00	88 € + IVA	136 € + IVA	224 € + IVA
Da €250.001,00 a €500.000,00	88 € + IVA	136 € + IVA	224 € + IVA
Da €500.001,00 a €1.500.000,00	88 € + IVA	136 € + IVA	224 € + IVA
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	88 € + IVA	136 € + IVA	224 € + IVA
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	88 € + IVA	136 € + IVA	224 € + IVA
Oltre €5.000.000,00	88 € + IVA	136 € + IVA	224 € + IVA

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE ex art. 30 DM 150/2023

	CASO A	CASO B	CASO C	CASO D
	1° incontro concluso senza accordo - Mediazione chiusa	1° Incontro concluso con Accordo	Incontri successivi al 1° senza Accordo (importo dovuto una tantum)	Maggiorazione Accordo successivo al prima incontro
Fino a €1.000,00	0 € + IVA	52,8 €+IVA	48 €+IVA	12 €+IVA
Da €1.001,00 a €5.000,00	0 € + IVA	92,4 €+IVA	84 €+IVA	21 €+IVA
Da €5.001,00 a €10.000,00	0 € + IVA	215,6 €+IVA	196 €+IVA	49 €+IVA
Da €10.001,00 a €25.000,00	0 € + IVA	404,8 €+IVA	368 €+IVA	92 €+IVA
Da €25.001,00 a €50.000,00	0 € + IVA	739,2 €+IVA	672 €+IVA	168 €+IVA
Da €50.001,00 a €150.000,00	0 € + IVA	1.038,4 €+IVA	944 €+IVA	236 €+IVA
Da €150.001,00 a €250.000,00	0 € + IVA	1.610,4 €+IVA	1.464 €+IVA	366 €+IVA
Da €250.001,00 a €500.000,00	0 € + IVA	2.666,4 €+IVA	2.424 €+IVA	606 €+IVA
Da €500.001,00 a €1.500.000,00	0 € + IVA	3.590,4 €+IVA	3.264 €+IVA	816 €+IVA
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00	0 € + IVA	4.734,4 €+IVA	4.304 €+IVA	1.076 €+IVA
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	0 € + IVA	7.110,4 €+IVA	6.464 €+IVA	1.616 €+IVA
Oltre €5.000.000,00	0 € + IVA	0,25% +IVA	0,25% +IVA	0,25% €+IVA



Gli importi di cui sopra saranno dovuti oltre le spese vive. Tali spese, che verranno quantificate, sono costituite dagli esborsi documentali effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione in digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16 comma 4 del DM 150/2023.

BENEFICI FISCALI

In base al DM del 1° agosto 2023 vi è il riconoscimento di un credito di imposta, ex art. 20, commi 1-2, del Decreto Legislativo 28/2010 che riconosce alle parti:

ipotesi A) in caso di raggiungimento dell'accordo

- 1) **Credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli ODM fino al raggiungimento di €600,00**
- 2) **Se la mediazione è condizione di procedibilità anche un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza alla procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi) fino concorrenza di €600,00.**

Limite complessivo di massimo €600,00 per procedura, per un massimo annuo di

- i) **€2.400,00 per le persone fisiche;**
- ii) **€24.000,00 per le persone giuridiche.**

ipotesi B) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo

I crediti di imposta, come precisati alla lettera A) sono ridotti alla metà.

Inoltre, si aggiunge:

Ipotesi C) in caso di estinzione del giudizio a seguito di raggiungimento dell'accordo di mediazione, un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in giudizio fino a concorrenza di euro 518,00.

AGEVOLAZIONI FISCALI IN MEDIAZIONE

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

GRATUITO PATROCINIO

In caso di possesso dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art. 15ter del D.lgs 28/2010 ss. mm. ii., come modificato dalla Legge 149/2022, l'interessato può fare domanda di ammissione al COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) ove ha sede l'Organismo di Mediazione competente. La delibera di ammissione deve essere inviata all'ODM ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di mediazione.

In caso di mediazione di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010 e se sussistono i presupposti di cui all'art. 15 ter del medesimo decreto legislativo, la parte può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello stato al fine di proporre la domanda o di partecipare al relativo procedimento (art. 15-quater "istanza per l'ammissione anticipata")